



COMUNE DI VERRETTO

PROVINCIA DI PAVIA

GIUNTA COMUNALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE N.22 DEL 04/05/2019

OGGETTO: METODOLOGIA PER LA GRADUAZIONE, IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. APPROVAZIONE

L'anno **duemiladiciannove** addì **quattro** del mese di **maggio** alle ore **undici** e minuti **zero** nella Sede Municipale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, si sono riuniti i componenti di questa Giunta Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Luigino Polin - Sindaco	Sì
2. Stefano Rovati - Vice Sindaco	No
3. Giovanni Reali - Assessore	Sì
	Totale Presenti: 2
	Totale Assenti: 1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **Dott. Roberto Bariani** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **Luigino Polin** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: METODOLOGIA PER LA GRADUAZIONE, IL CONFERIMENTO E LA REVOCA DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE. APPROVAZIONE

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la delibera G.C. n. 40 in data 12.08.2017 dichiarata immediatamente eseguibile con la quale sono stati definiti i Servizi in cui si articola la struttura organizzativa dell'Ente con individuazione delle funzioni all'interno di ciascun Servizio e annesso catalogo delle attività e dei prodotti in conformità alle previsioni del vigente regolamento di organizzazione;

DATO ATTO che la ridefinizione dei servizi comunali è finalizzato all'attribuzione delle funzioni per ambiti omogenei di attività anche ai fini del conferimento degli incarichi di posizione organizzativa;

CONSIDERATO che nell'ente è istituita l'area delle posizioni organizzative in conformità alla previsione contenuta nell'art. 14 del CCNL del 31 marzo 1999, e ribadita dall'art.13 del CCNL 21.05.2018 che stabilisce che:

1. Gli enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato: a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa; b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni ad elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.

2. Tali posizioni possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella categoria D, sulla base e per effetto di un incarico a termine conferito in conformità all'art.14. Nel caso in cui siano privi di posizioni di categoria D, la presente disciplina si applica: a) presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B;

3. Gli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all'art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali previsti dal comma 1 dell'art 14 e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del presente CCNL.

RICHIAMATO l'art.14 del CCNL 21.05.2018 che stabilisce che:

1. Gli incarichi relativi all'area delle posizioni organizzative sono conferiti dai dirigenti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, previa determinazione di criteri generali da parte degli enti, con atto scritto e motivato, e possono essere rinnovati con le medesime formalità.

2. Per il conferimento degli incarichi gli enti tengono conto - rispetto alle funzioni ed attività da svolgere - della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e della capacità professionale ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D. Analogamente gli enti procedono nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, lett. a) e b), al conferimento dell'incarico di posizione organizzativa al personale non classificato nella categoria D.

3. Gli incarichi possono essere revocati prima della scadenza con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.

4. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di cui al presente articolo sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente. La

valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art.15. Gli enti, prima di procedere alla definitiva formalizzazione di una valutazione non positiva, acquisiscono in contraddittorio, le valutazioni del dipendente interessato anche assistito dalla organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato o da persona di sua fiducia; la stessa procedura di contraddittorio vale anche per la revoca anticipata dell'incarico di cui al comma 3.

5. La revoca dell'incarico comporta la perdita della retribuzione di cui all'art.15 da parte del dipendente titolare. In tal caso, il dipendente resta inquadrato nel profilo e nella categoria di appartenenza.

RICHIAMATO l'art.15 del CCNL 21.05.2018:

1. Il trattamento economico accessorio del personale della categoria D titolare delle posizioni di cui all'art. 13 è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario.

2. L'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 5.000 ad un massimo di € 16.000 annui lordi per tredici mensilità, sulla base della graduazione di ciascuna posizione organizzativa. Ciascun ente stabilisce la suddetta graduazione, sulla base di criteri predeterminati, che tengono conto della complessità nonché della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione organizzativa. Ai fini della graduazione delle suddette responsabilità, negli enti con dirigenza, acquistano rilievo anche l'ampiezza ed il contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna, sulla base di quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

3. Nelle ipotesi considerate nell'art. 13, comma 2, l'importo della retribuzione di posizione varia da un minimo di € 3.000 ad un massimo di € 9.500 annui lordi per tredici mensilità.

4. Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e per l'erogazione annuale della retribuzione di risultato delle posizioni organizzative, destinando a tale particolare voce retributiva una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste dal proprio ordinamento.

5. A seguito del consolidamento delle risorse decentrate stabili con decurtazione di quelle che gli enti hanno destinato alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative dagli stessi istituite, secondo quanto previsto dall'art. 67, comma 1, le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti.

6. Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione organizzativa, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è 20 attribuito un ulteriore importo la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim. Nella definizione delle citate percentuali, l'ente tiene conto della complessità delle attività e del livello di responsabilità connessi all'incarico attribuito nonché e del grado di conseguimento degli obiettivi.

7. Per effetto di quanto previsto dall'art. 67, comma 7, in caso di riduzione delle risorse destinate alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative previste dal comma 5, si determina un corrispondente ampliamento delle facoltà di alimentazione del Fondo risorse decentrate, attraverso gli strumenti a tal fine previsti dall'art. 67.

RITENUTO di dovere procedere alla ridefinizione delle posizioni organizzative attribuite ai

responsabili dei servizi in ragione delle recenti modifiche intervenute, come sopra richiamato;

ATTESO che la graduazione è funzionale, attraverso l'apprezzamento del livello di responsabilità, alla determinazione della retribuzione di posizione, tra il valore minimo e massimo previsto dal CCNL;

RITENUTO opportuno procedere all'adozione di uno strumento che disciplini la metodologia di pesatura e graduazione delle posizioni organizzative ai fini del conferimento della retribuzione di posizione;

VISTA la metodologia di pesatura e graduazione delle posizioni organizzative, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale sotto la lett. "A";

ATTESO che con nota Prot. n. 289 del 18/02/2019 si è provveduto a dare idonea informativa alle OO.SS., ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 3 lett. e) del CCNL 21.05.2018;

DATO ATTO che le citate organizzazioni non hanno attivato nel termine previsto l'istituto del confronto;

RITENUTO ai sensi dell'art 15, comma 4 del CCNL 21.05.2018 di destinare alla retribuzione di risultato una quota pari al 20% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste nell'Ente.

RITENUTO altresì di definire, nei valori economici riportati nel prospetto allegato al presente atto sotto la lett." B", l'ammontare complessivo delle risorse disponibili per il finanziamento del fondo destinato alla Retribuzione di Posizione anche ai fini dell'eventuale rideterminazione del valore/ punto del sistema di valutazione .

RITENUTA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art.48 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile espressi dai competenti Responsabili di Servizio

VISTI:

- ✓ Il D. Lgs 267/2000 e succ. mod ed int.
- ✓ lo Statuto Comunale;
- ✓ il vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- ✓ i contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Regioni-Autonomie Locali;

CON votazione favorevole unanime espressa per alzata di mano

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa esposte e qui integralmente richiamate ed approvate la metodologia di pesatura e graduazione delle posizioni organizzative riportata nell'allegato documento (All. "A") che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

2. DI DESTINARE ai sensi dell'art 15, comma 4 del CCNL 21.05.2018 alla retribuzione di risultato una quota pari al 20% delle risorse complessivamente finalizzate alla erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le posizioni organizzative previste nell'Ente
3. DI DICHIARARE, con successiva e separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco
Firmato digitalmente
Luigino Polin

Il Segretario Comunale
Firmato digitalmente
Dott. Roberto Bariani
